Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 16 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1121.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Vittorio Bottego » di Parma. Pag. 4126

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1122.
Autorizzazione alla « Fondazione 8 gennaio 1930 » ad accettare una donazione . . . . Pag. 4126

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1123.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del Corpo d'armata territoriale di Bari ». Pag. 4126

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite. Pag. 4126

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . Pag. 4126

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Grixu » . . Pag. 4126

REGIO DECRETO 14 settembre 1941-XIX.
Approvazione dello statuto dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) . . . . Pag. 4127

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . Pag. 4129

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . Pag. 4129

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni:

Ruoli di anzianità della Marina mercantile . . . Pag. 4129

Attivazione di servizi telegrafici . . . . . . Pag. 4129

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4130

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile immobiliare 5 % . . . . Pag. 4131

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Vaso Gemella . Pag. 4132

Ministero delle corporazioni:

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad ebrei, di cui al R. decreto 9 febbraio 1939, n. 126 . . . . Pag. 4132

Prezzo della filaccia greggia di ginestra . . . . Pag. 4132

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento . . . . Pag. 4132

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano, in liquidazione, con sede in Ceccano (Frosinone) . . . . . Pag. 4132

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta (Trapani) . Pag. 4132

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Santa Sofia », in liquidazione, con sede in Sortino (Siracusa) . . . . Pag. 4132

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1121.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Vittorio Bottego » di Parma.

N. 1121. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Vittorio Bottego » di Parma viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1122.

Autorizzazione alla « Fondazione 8 gennaio 1930 » ad accettare una donazione.

N. 1122. R. decreto 29 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, la « Fondazione 8 gennaio 1930 » è autorizzata ad accettare la donazione di L. 22.000 in titoli del Debito pubblico, Prestito redimibile 3,50 %, fatta dal personale dell'Officina militare delle trasmissioni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1123.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del Corpo d'armata territoriale di Bari ».

N. 1123. R. decreto 29 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, vengono modificati gli articoli 2, 3, 4, 5 (primo comma), 6 (primo comma) e 10 dello statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del Corpo d'armata territoriale di Bari » approvato con R. decreto 11 settembre 1930, n. 1370.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 25, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Drin*: dalle ore 24 del 9 giugno 1941;
Motogoletta *Romagna*: dalle ore 24 del 17 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 30.

(4044)

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Ardente*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;
Rimorchiatore *Sicilia 2°*: dalle ore 8 del 10 aprile 1941;
Motopeschereccio *Pietro*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 29.

(4046)

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Grixu »

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 24, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo

del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Grixu* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 10 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1941-XIX
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 28.

(4045)

REGIO DECRETO 14 settembre 1941-XIX.
Approvazione dello statuto dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto col quale sono regolati l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.), visto d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1941-XIX
Registro 20 *Corporazioni, foglio* 113.

Statuto dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.)

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopi dell'Azienda.

Art. 1.

L'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.
Essa ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2.

L'Azienda ha lo scopo di promuovere e sviluppare le ricerche e intensificare la produzione, la distribuzione e la migliore utilizzazione delle ligniti e delle torbe nazionali.
Essa pertanto può:
a) chiedere per sè o per società da essa o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e concessioni di giacimenti lignitiferi a norma della legge 29 luglio 1927, n. 1443, procedendo anche direttamente a lavori di ricerche e coltivazioni;
b) gestire direttamente la coltivazione di giacimenti di torba;
c) concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società lignitifere, di cui l'Azienda possegga almeno la maggioranza azionaria, al fine di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;
d) assumere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi, che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di miniere lignitifere e di giacimenti di torba nel Regno,
e) costituire ed anche esercitare direttamente agenzie di vendita dei combustibili prodotti dalle miniere, in cui l'Azienda sia direttamente o indirettamente interessata;
f) promuovere tutte quelle misure atte a favorire comunque la produzione, la nobilitazione, il trasporto e il più razionale ed economico consumo delle ligniti e delle torbe e studiare, in collaborazione con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ed occorrendo con l'Azienda Carboni Italiani, le caratteristiche dei combustibili stessi ed i dispositivi più idonei per la loro utilizzazione con il massimo rendimento;
g) adottare i necessari provvedimenti per la razionale distribuzione della produzione lignitifera e torbosa, sentiti l'Azienda Carboni Italiani, l'Ufficio monopolio carboni, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra e le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti.

Art. 3.

Nello svolgimento della sua attività, l'Azienda può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, mobiliare, immobiliare, comunque connessa od attinente allo scopo per il quale è costituita.
Per il servizio di esattoria e di cassa l'Azienda deve valersi di una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Art. 4.

L'Azienda può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici nei Regni d'Italia e d'Albania, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani all'estero.

TITOLO II.

Patrimonio.

Art. 5.

Il capitale dell'Azienda è di lire 60.000.000, fornito dallo Stato.
L'Istituto di previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono ammessi a partecipare alla costituzione di tale capitale in misura non superiore al 40 % del capitale stesso.
La responsabilità degli Enti partecipanti è limitata alla sola quota rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III.

Organi dell'Azienda

Art. 6.

Sono organi dell'Azienda:
a) il presidente;
b) l'amministratore delegato;
c) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV.

Presidente.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 8.

Il presidente:

a) fa le proposte sulla organizzazione delle aziende e delle imprese da essa controllate;

b) ha la sorveglianza su tutto l'andamento generale dell'Azienda;

c) promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) ha la rappresentanza legale dell'Azienda sia di fronte a terzi che in giudizio

In via eccezionale, nei casi d'urgenza il presidente ha facoltà di adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso. Dette determinazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di amministrazione, non oltre il termine di mesi tre dalla data di adozione.

Art. 9

La firma degli atti dell'Azienda spetta al presidente.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare alla firma di determinati atti l'amministratore delegato o altri funzionari dell'Azienda determinandone le condizioni e le modalità.

TITOLO V.

Amministratore delegato.

Art. 10.

L'amministratore delegato è nominato fra i componenti del Consiglio di amministrazione col decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo con il quale sono nominati i consiglieri; dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 11.

L'amministratore delegato:

a) coadiuva il presidente nel sovrintendere all'andamento generale dell'Azienda e cura particolarmente il funzionamento tecnico di essa;

b) promuove e coordina l'attività dei singoli servizi;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio e rappresenta l'Azienda in materia contrattuale, quando tale rappresentanza gli sia delegata in forma generale o speciale dal Consiglio di amministrazione;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

TITOLO VI.

Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede, per il restante periodo, alla sostituzione del consigliere mancante in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali che l'Azienda deve seguire per realizzare le finalità previste dalla legge;

b) delibera sulle iniziative e sulle proposte presentate al suo esame dal presidente;

c) nomina e revoca il personale;

d) delibera l'ordinamento interno dell'Azienda e il regolamento organico del personale, i quali devono essere sottoposti alla approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze;

e) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;

f) delibera sulle imprese ed operazioni di cui all'art. 2, ed autorizza la stipulazione degli atti concernenti il patrimonio della Azienda e l'esecuzione delle operazioni, che non rientrano nelle normali mansioni del presidente;

g) transige e compromette le controversie;

h) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni ed annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;

i) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Azienda, da sottoporre all'approvazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze;

l) forma e predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze;

m) autorizza le erogazioni sui fondi dell'Azienda;

n) elegge il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente ed all'amministratore delegato.

Il Consiglio può altresì costituire comitati per lo studio e l'esame di questioni tecniche relative ai compiti dell'Azienda chiamando a farne parte anche estranei al Consiglio stesso.

TITOLO VII.

Convocazione ed adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato, in casi urgenti con invito telegrafico.

Il Consiglio si aduna almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre consiglieri ne facciano domanda.

L'adunanza è presieduta dal presidente, in sua assenza dall'amministratore delegato, ed in assenza del presidente e dell'amministratore delegato, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo normalmente nella sede sociale.

Art. 15.

Al presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese da ciascuno sostenute, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno sei consiglieri.

A parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

TITOLO VIII.

Collegio dei sindaci.

Art. 17.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Azienda le funzioni di controllo indicate nell'articolo seguente.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati annualmente: uno dal presidente della Corte dei conti, uno dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.

I sindaci supplenti sono nominati uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per le corporazioni.

La retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione all'inizio dell'esercizio.

I sindaci assistono a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

I sindaci debbono:

a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Azienda per conoscere le operazioni, accertare la bontà del metodo di scrittura e controllare le scritture contabili;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione;

d) sorvegliare che le disposizioni della legge, con la quale è stata costituita l'Azienda, e del presente statuto siano adempiute dagli amministratori;

e) adempiere, secondo le disposizioni vigenti a tutti gli altri compiti propri dei sindaci delle società per azioni e compatibili con l'ordinamento dell'Azienda.

TITOLO IX.

Bilancio.

Art. 19.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio di ciascun anno, termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio termina il 30 giugno 1941.

Art. 20.

Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere comunicato al Collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci ed al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, deve essere inviato entro un mese dalla sua deliberazione, al Ministero delle corporazioni, ed al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 257.

Art. 21.

Sull'utile netto dell'Azienda sarà prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento da destinarsi al fondo di riserva ordinario.

La somma residuale è devoluta proporzionalmente, ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salvo destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Non si fa luogo al prelevamento indicato nel primo comma del presente articolo quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1939, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 74 del 1° marzo 1939 della provincia di Bari, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Vista la deliberazione 8 settembre 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Bari, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Bari è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1941-XIX

(4047) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 12 ottobre 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni: il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(4066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità della Marina mercantile

Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che l'Amministrazione della Marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati per l'anno 1941, aggiornati al 31 marzo 1941-XIX.

(4052)

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 24 settembre 1941-XIX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Balze in provincia di Forlì.

(4053)

Si comunica che il giorno 19 aprile 1941-XIX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma Borgata Primavalle in provincia di Roma.

(4054)

(3ª *pubblicazione*).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50%	515472 Solo per il certif. di usufr.	Sacchi Giuseppe fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fogagnolo Linda di Gustavo, dom. in Arquà Polesine (Rovigo). L'usufrutto vitalizio spetta a Paino Giulia fu Antonio ved. Sacchi, dom. a Lipari (Messina) . . . . L.	343 —
Cons. 3,50 %	542265	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino . . . . »	140 —
Redimibile 5,50 %	333932	Stocchi Romualdo di Lorenzo, dom. a Mentana (Roma). Ipotecata per cauzione . . . . »	105 —
Cons. 3,50 %	523096	Manzi Luigi fu Raffaele, dom. in S. Stefano del Sole (Avellino). Ipotecata per cauzione . . . . »	150,50
Redimibile 3,50 %	63150	Koob Enrichetta fu Carlo moglie di Dragoni Pietro, dom. in Castiglione delle Stiviere (Mantova) . . . . »	1750 —
Id.	400259 Solo per il certif. di propr.	Santoro Caterina di Saverio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Viggianello (Potenza), con usufrutto a favore di Sola Maddalena fu Vincenzo ved. di Santoro Ferdinando, dom. a Viggianello . . . . »	70 —
Id.	372476 Solo per il certif. di propr.	Guassardo Eugenia fu Carlo, nubile, dom. a Capriata d'Orba (Alessandria), con usufrutto a favore di Carlevaro Francesca fu Giovanni Battista ved. di Guassardo Carlo . . . . . »	17,50
Cons. 3,50 %	268007 Solo per il certif. di propr.	Bossi Carlo fu Aristide, minore sotto la patria potestà della madre Giuditta Bianchi fu Pietro ved. Bossi Aristide, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Bianchi Giuditta fu Pietro ved. Bossi . . . . »	31,50
Id.	324155 Solo per il certif. di propr.	Bossi Carlo fu Aristide, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Bianchi Giuditta fu Pietro ved. Bossi . . . . »	42 —
Redimibile 3,50 %	284759 Solo per il certif. di propr.	Allegranza Aurelio o Elio e Maria di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Gucchi Annita di Pietro, dom. a Genova . »	2950,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

(2310) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 4ª, n. 670474, di L. 335, rilasciata il 12 agosto 1939 dalla Esattoria di Taranto, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palazzo Caroli Maria e figli Palazzo Concetta, Maria Angela, Adalgisa, Adele, Idolo, Mario, Alberto e Furio, per l'art. 343 del ruolo fabbricati del comune di Taranto, con designazione della stessa denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 7ª, n. 84558, di L. 401, del 21 febbraio 1940 e n. 84772, di L. 133, del 20 marzo 1940, rilasciate dalla Esattoria di Mogliano Veneto, per versamento della prima della 1ª-3ª rata e la seconda della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Neri Raul di Tancredi per l'art. 30 del ruolo fabbricati del comune di Mogliano Veneto, con designazione dello stesso istante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª, n. 719916, di L. 66 e n. 719917, di L. 33, rilasciate entrambe il 14 ottobre 1940 dalla Esattoria di Empoli (Firenze), rispettivamente per versamento delle rate 5ª e 2ª delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Giani Don Rocco fu Cosimo, secondo l'art. 96 e dalla ditta Soldi Angiolo fu Sabatino, secondo l'art. 13 del ruolo terreni del comune di Empoli, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Soldi Angiolo fu Sabatino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze, la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 9ª, n. 326675, di L. 300 e n. 326676 di L. 400 rilasciate il 25 novembre 1940 dalla Esattoria di Bitonto per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Volpe Maria di Gioacchino in Volpe, per l'art. 853 del ruolo terreni del comune di Bitonto, e da Volpe Sabino di Nicola, per l'art. 854 del ruolo terreni del comune di Bitonto, con designazione di Volpe Maria fu Gioacchino per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 6ª, n. 530417, di L. 35 e n. 530418, di L. 50, rilasciate in data 31 agosto 1938-XVI, dalla Esattoria di Conegliano, per versamento 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Ditta Donadon Enrico, Nicola ed Eugenio fu Andrea, per l'art. 20-21 del ruolo terreni del comune di S. Lucia di Piave la 1ª, e per l'art. 20 del ruolo fabbricati del comune di S. Lucia di Piave la 2ª, con designazione per il ritiro dei titoli definitivi del prestito di Donadon Eugenio fu Andrea.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 6ª, n. 190288, di L. 83, rilasciata il 16 ottobre 1940 dalla Esattoria di Rieti, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcucci Antonio di Nazzareno, per l'art. 3 del ruolo fabbricati del comune di Greccio con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 926006, serie 6ª, di L. 600, rilasciata il 3 dicembre 1940 dalla Esattoria comunale di Castroreale, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spina Carmela fu Giovanni, secondo l'art. 13 del ruolo febbricati del comune di Castroreale, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Spina Carmela fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 2ª, n. 210629, di L. 317, rilasciata il 16 marzo 1937 dalla Esattoria di Tresnuraghes, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Falchi Marras Giuseppa, Angelo, Sebastiana e Francesco fu Giuseppe e Urgu Giovanni

di Francesco, per l'art. 53 del ruolo terreni del comune di Suni, con designazione di Falchi Marras Giuseppa fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Nuoro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª, n. 271888, di L. 16, rilasciata il 16 dicembre 1937 dalla Esattoria di Valdobbiadene (comune di Vidor), per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manto Leone-Soave di Antonio, secondo l'art. 97 del ruolo terreni del comune di Vidor, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Manto Leone-Soave di Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, ai fini della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

(3156) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Vaso Gemella

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3454 del 7 ottobre 1941-XIX è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica Vaso Gemella, con sede in Manerbio (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati l'11 giugno 1939-XVII.

(4048)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad ebrei, di cui al R. decreto 9 febbraio 1939, n. 126.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

Variazioni all'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939, e successive alle variazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1940, n. 158 dell'8 luglio 1940, n. 238 del 10 ottobre 1940, n. 12 del 16 gennaio 1941, n. 86 del 10 aprile 1941 e n. 170 del 21 luglio 1941.

1. — *Sermoneta Benedetto* - Iscritto al n. 39356 del registro ditte - Individuale di Sermoneta Benedetta fu Prospero - Sede: Bologna, via Indipendenza n. 17 - Attività: commercio ambulante - Personale impiegato n. ... - Cessato il 20 settembre 1941.

2. — *Sinigaglia Alessandro* - Iscritto al n. 32933 del registro ditte - Individuale di Sinigaglia Alessandro fu Cesare - Sede: Bologna, via Azzo Gardino n. 1 - Attività: commercio ambulante - Personale impiegato n. ... - Discriminato con provvedimento n. 2347-11663 del 26 settembre 1940 - Cessato il 20 aprile 1941.

(4056)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo della filaccia greggia di ginestra

Con provvedimento P. 134, del 3 ottobre corrente, il Ministero delle corporazioni ha stabilito il prezzo della filaccia greggia di ginestra in lire diciassette al chilogramma per merce resa franco stabilimento produzione.

(4069)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento

Nella seduta tenuta il 22 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento, il cav. Francesco Alaimo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3991)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano, in liquidazione, con sede in Ceccano (Frosinone).

Nella seduta tenuta il 23 luglio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano, in liquidazione, con sede in Ceccano (Frosinone), il sig. Ubaldo Ugo De Santis fu Felice è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3973)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta (Trapani)

Nella seduta tenuta il 30 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta (Trapani), il cav. Girolamo Gianfola fu Antonino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4050)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Santa Sofia », in liquidazione, con sede in Sortino (Siracusa).

Nella seduta tenuta il 28 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Santa Sofia », in liquidazione, con sede in Sortino (Siracusa), il sig. Francesco La Rosa fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4051)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.